



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta del 13/12/2018

### FATTO

Il ricorrente espone che:

in data 1/10/2013 stipulava delegazione di pagamento con l'intermediario resistente; la polizza assicurativa connessa al finanziamento ha natura obbligatoria *ex lege*; la convenzione stipulata tra l'Amministrazione e l'Intermediario imponeva la presenza di una copertura assicurativa, come previsto dall'art. 54 del DPR 180/1950; l'Intermediario è il contraente stesso della polizza; la stipula della polizza è contestuale alla stipula del contratto di finanziamento; la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento; la polizza ha funzione di copertura del rischio del capitale prestato e l'indennizzo è parametrato al debito residuo; la Compagnia assicurativa riconosce all'intermediario una parte del premio unico a titolo di remunerazione dell'attività di distribuzione; ricorrono pertanto le condizioni per la qualificazione della polizza come obbligatoria; il TAEG realmente pattuito risulta essere pari a 8,24%, diverso da quello indicato in contratto; ne discende la nullità della clausola di previsione del TAEG e sostituzione dello stesso con il tasso minimo BOT.

Il ricorrente -esperita senza successo la fase del reclamo- chiede la declaratoria di nullità della clausola di previsione del TAEG con applicazione del tasso sostitutivo minimo BOT e quindi con conseguente rimborso delle somme dovute, oltre interessi dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce che:  
preliminarmente il ricorso è da dichiararsi inammissibile in quanto preceduto da reclamo proposto da soggetto privo di procura;  
nel merito il cliente non allegava la convenzione in essere tra l'Amministrazione presso la quale quest'ultimo era impiegato e l'intermediario; il contratto in oggetto è un prestito personale "DIP" con delegazione di pagamento, non soggetto alla disciplina del D.P.R. 180/1950; l'art.3 del IEBCO prevede la non obbligatorietà della polizza; inoltre, nel contratto è indicata la comparazione dei costi a seconda dell'eventuale stipula della polizza assicurativa; in ogni caso, la mancanza del contratto di assicurazione impedisce la verifica dell'obbligatorietà della polizza; il ricalcolo effettuato dal cliente è indeterminato.

L'intermediario chiede, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e nel merito ne chiede il rigetto.

Il ricorrente, nelle repliche, afferma che:

la convenzione in essere tra il datore di lavoro e l'Intermediario prevede che "eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione" debbono essere ricompresi nel TAEG; la documentazione prodotta consente di accertare l'obbligatorietà della polizza; diversamente da quanto esposto dall'Intermediario, il contratto non riporta alcuna indicazione del TAEG con o senza polizza, bensì riporta il costo complessivo del finanziamento espresso in euro con e senza la copertura; oltre all'applicazione del tasso BOT, l'Intermediario è tenuto a restituire l'importo percepito a titolo di premio assicurativo.

## DIRITTO

Il Collegio esamina preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'intermediario sul presupposto che il reclamo è stato proposto da soggetto privo di procura.

L'eccezione non è fondata.

Questo Collegio è già intervenuto sulla questione con la decisione n. 7465/2018 statuendo che: "[...] Pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, il reclamo non è un atto della procedura, e quindi assimilabile ad un atto giudiziale, ma esclusivamente un atto "con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo". Nel caso di specie il cliente è chiaramente identificabile, mentre non è applicabile al reclamo il disposto dell'art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario" (In senso conforme: Collegio di Milano decisioni n.4907/18, n.6155/18 e n.14927/18).

Esaminando il merito della domanda, la presente controversia concerne la legittimità dell'esclusione dal calcolo del TAEG (di un prestito) dei costi di pacchetti assicurativi sottoscritti contestualmente al contratto di finanziamento.

Sul tema, il Collegio di Coordinamento (nelle decisioni n. 10617/17, n. 10620/17 e n. 10621/17) esprimendosi in merito a diversi ricorsi aventi ad oggetto la qualificazione del carattere obbligatorio di polizze di protezione del credito e ai conseguenti effetti sulla determinazione della misura del TAEG, ha enunciato il seguente principio di diritto:

*"Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito*



*alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:*

- *che la polizza abbia funzione di copertura del credito;*
- *che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;*
- *che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

*Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:*

- *di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;*
- *ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;*
- *ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.*

*Dalla documentazione prodotta in atti e condividendo il principio sopra indicato, emergono elementi che fanno propendere verso la natura “obbligatoria” della polizza assicurativa in contestazione in quanto:*

- la polizza ha funzione di copertura del credito;*
- vi è una contestualità della sottoscrizione (connessione genetica);*
- vi è una pari durata dell'ammortamento e della copertura assicurativa (connessione funzionale);*
- *l'indennizzo è parametrato al debito residuo;*
- *l'intermediario figura quale contraente/beneficiario.*

*A ciò si aggiunga che l'intermediario non ha fornito prova di aver concesso, alle medesime condizioni praticate al ricorrente, prestiti personali privi di copertura assicurativa.*

*Nel caso di specie (delegazione di pagamento) il Collegio ritiene che la presenza di una convenzione tra l'Amministrazione-datore di lavoro del ricorrente e l'intermediario debba essere, in ogni caso, valorizzata; ed infatti nella stessa convenzione (art. 9) si prevede espressamente che eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione devono essere tutti ricompresi nei valori di riferimento (TEG-TAEG-ISC). Con tale previsione, non c'è alcun dubbio dell'obbligo contrattuale in capo all'intermediario di ricomprendere il costo della polizza nella previsione del TAEG: trattasi di obbligo contrattuale derivante dalla convenzione sottoscritta.*

*Sulle conseguenze della mancata inclusione nel calcolo TAEG del costo della polizza, il Collegio condivide e richiama la decisione n. 1430/16 del Collegio di Coordinamento: “[...] Non convince in particolare la visione separata e autonoma dei commi 6 e 7 dell'art. 125 bis TUB e la enfaticizzazione della distinzione tra nullità della clausola contrattuale relativa al costo non incluso (o non correttamente incluso) nel TAEG e nullità della clausola relativa al TAEG non inclusiva del costo medesimo. I commi 6 e 7 sono rappresentativi della medesima regola per la quale alcuni costi (nella specie i premi di polizze assicurative obbligatorie), se fanno giuridicamente parte integrante del costo complessivo del credito, devono essere necessariamente inseriti nel TAEG in modo che il cliente consumatore possa comparare con avvedutezza le varie offerte del mercato e orientarsi consapevolmente nella scelta del soggetto mutuante.*

*La violazione di tale regola ha il suo pendant indefettibile nella circostanza che tali costi, non venendo inclusi nel TAEG, sono maliziosamente, o semplicemente per errore di*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*diritto, indicati separatamente nel contratto quasi che fossero delle voci di costo facoltative. Si tratta in realtà di due facce della stessa medaglia. E la conseguenza è (non può non essere) che è nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo: ipotesi per la quale il comma 7 prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo ("il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto")".*

Sulla base di quanto sopra esposto e in linea con il citato orientamento del Collegio di Coordinamento, acclarata la natura obbligatoria della copertura assicurativa in contestazione, respinte le eccezioni dell'intermediario, il Collegio reputa che le richieste del ricorrente debbano essere accolte come da dispositivo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone, in accoglimento del ricorso, che l'intermediario provveda al ricalcolo del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 125-bis comma 7 T.U.B. e alla restituzione dei maggiori interessi pagati, il tutto nei limiti della domanda.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA